



CITTÀ di AVOLA

(Provincia di Siracusa)

DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64

DATA 30.09.2016

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
DETENZIONE E TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE ED IGIENE URBANA.
VETERINARIA.-**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI STAFF

Premesso che:

Il Comune di Avola, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalla Legge, promuove la cura e la presenza degli animali nel proprio territorio:

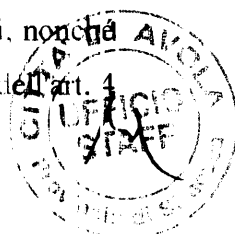
- riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale;
- riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
- riconoscendo nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
- riconoscendo che sostenere iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali previste nel territorio del Comune di Avola contribuisca a favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali, tutelando la salute pubblica e l'ambiente.

Il Comune di Avola:

- riconosce la libertà ed il valore sociale di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali;
- opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
- valorizza la cultura animalista ed incoraggia le forme aggregative ed espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali;
- riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione d'iniziative per il benessere degli animali;
- si adopera a diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi della Comunità Europea dello Stato e della Regione Sicilia;
- condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali;
- disciplina la tutela di tutti gli animali e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
- promuove e sostiene iniziative e interventi volti al rispetto e alla tutela degli ecosistemi locali e dell'ambiente. Le modifiche degli assetti territoriali dovranno tenere conto anche degli habitat naturali;
- si adopera a ridurre il fenomeno della riproduzione dei cani in condizione di randagismo.

Visto

- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R. 31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 83 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
- Il Regolamento di attuazione di igiene urbana veterinaria (IUVET).
- Gli Artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali da compagnia.
- La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 con la quale si riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.-
- La Legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- La Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.
- Il DPCM 28 febbraio 2003, n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali.-
- La Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
- Il Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della L. R. n. 15/2000".-



- La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978.
- L' Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".-
- Il Decreto Assessoriale 13 dicembre 2007 (Assessorato della Sanità) - linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.
- L' Ordinanza del Ministero del Welfare contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
- L' Ordinanza del Ministero della salute del 10/02/2012 "Divieto di utilizzazione e di detenzione di esche e bocconi avvelenati (GURI n.58 del 09/03/2012).-
- Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.
- Le Ordinanze Sindacali in materia;-

- **Dato atto che** della regolamentazione in materia nel territorio diviene essenziale per combattere ogni attività che nuoce agli animali e per essi anche all'uomo, azioni che sfociano spesso nell'abbandono degli animali di affezione, in atti di violenza sugli stessi, ed anche in circostanze che investono il Comune che diviene obbligato a farsi carico degli animali domestici dei quali risulta impossibile risalire al proprietario;-
- Visto l'allegato regolamento comunale sulla detenzione e tutela animali d'affezione ed igiene urbana veterinaria, che si compone di n. 49 articoli suddivisi in 11 titoli, rispettivamente:
 - Titolo I – PRINCIPI GENERALI
 - Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI
 - Titolo III – UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO, IN SPIETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI
 - Titolo IV – CANI
 - Titolo V – GATTI
 - Titolo VI – AVIFAUNA
 - Titolo VII – SPECIE ACQUATICHE
 - Titolo VIII – PICCOLA FAUNA
 - Titolo IX – ANIMALI ESOTICI
 - Titolo X – ANFIBI E RETTILI
 - Titolo XI – SANZIONI, VIGILANZA SUL REGOLAMENTO
- **Ritenuto** proporre l'approvazione, nelle forme d'urgenza, per consentire l'adeguamento ed aggiornamento della regolamentazione già esistente;-
- **Dato atto** che per l'approvazione del presente provvedimento non è necessario impegnare alcuna spesa nel bilancio dell'ente;-

Vista

- la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e riconosciuta la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla proposta; lo Statuto Comunale;-
- Ritenuta la propria competenza

dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 30/2000.



PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) la approvazione **del regolamento comunale sulla detenzione e tutela animali d'affezione ed igiene urbana veterinaria;-**
- 2) di dare atto che l'allegato regolamento di n. 49 articoli suddivisi in 11 titoli, rispettivamente:
 - Titolo I – PRINCIPI GENERALI
 - Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI
 - Titolo III – UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO, IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI
 - Titolo IV – CANI
 - Titolo V – GATTI
 - Titolo VI – AVIFAUNA
 - Titolo VII – SPECIE ACQUATICHE
 - Titolo VIII – PICCOLA FAUNA
 - Titolo IX – ANIMALI ESOTICI
 - Titolo X – ANFIBI E RETTILI
 - Titolo XI – SANZIONI, VIGILANZA SUL REGOLAMENTO
- 3) di dare atto che ai fini della approvazione dell'allegato regolamento non è necessario l'impegno di nessuna spesa nei capitoli di bilancio;-
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato per gli adempimenti consequenziali, all'organo di revisione contabile dell'Ente. all'Assessorato alla salute – all'ASP n. 8 – servizio veterinaria -
- 5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs n. 267/2000.-

Avola li 1/07/2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI STAFF
(Geom. Pietro Argentino)



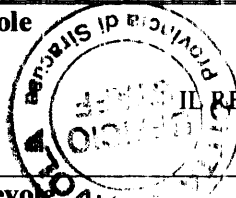
A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Argentino", written over the typed name of the responsible official.

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI

ai sensi degli artt. 53 e 55 della L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991 ed integrata con la L.R. n.33/2000

In Ordine alla Regolarità Tecnica si esprime **Parere Favorevole**

Avola, li 18/09/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO STAFF

Geom. PIETRO ARGENTINO

In Ordine alla Regolarità Contabile si esprime **Parere Favorevole**

Avola, li 19.09.16

memoria con l'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art. 55 L. 142/1990, recepita con L.R. 48/1991, la copertura finanziaria, essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

Avola, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In esecuzione all'incarico di cui all'art. 45 comma 4° dello Statuto Comunale, il sottoscritto in ordine alla conformità del presente atto, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, Esprime Favorevole

Avola, li 20-09-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Sebastiana Carrelli)

Carrelli



CITTÀ DI AVOLA

(Libero consorzio dei Comuni della Provincia di Siracusa)

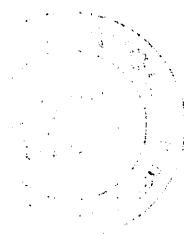
Ufficio di Staff – Servizi di Randagismo

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA DETENZIONE E TUTELA
ANIMALI D'AFFEZIONE ED
IGIENE URBANA
VETERINARIA**

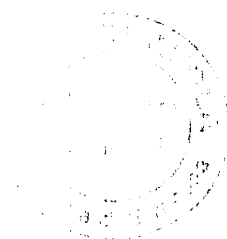


Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2016

INDICE	2
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	4
Principi, profili istituzionali e valori etico/culturali	4
Normativa di riferimento	4
Competenze del Comune:	5
Collaborazioni istituzionali	5
Ambito dell'applicazione del regolamento	5
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 - Detenzione	6
Art. 2 - Divieti Generali	6
Art. 3 - Trasporto di animali ed accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico ..	7
Art. 4 - Abbandono degli animali	8
Art. 5 - Avvelenamento di animali	8
Art. 6 - Tutela della fauna minore	8
Art. 7 - Smarrimento e rinvenimento di animali	9
Art. 8 - Inumazione di animali	9
TITOLO III - UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO, IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI	10
Art. 9 - Accattonaggio	10
Art. 10 - Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio.....	10
Art. 11 - Esercizi commerciali fissi o ambulanti, attività occasionali. .	10
Art. 12 - Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali	11
Art. 13-Circhi	11
TITOLO IV- CANI	11
Art. 14 - Competenze del "Servizio, detenzione, tutela diritti animali ed igiene urbana veterinaria"	11
ANAGRAFE CANINA	12
Art. 15 - Servizio di anagrafe canina	12
Art. 16 - Segnalazioni	12
CANI RANDAGI ...	12
Art. 17-Cattura	12
Art. 18 - Cuccioli	13
Art. 19 - Ricovero	13
Art. 20- Rifugi per il ricovero	14
Art. 21 - Sterilizzazione	14
Art. 22 - Reimmissione	15
Art. 23 - Affidamento temporaneo	15
Art. 24 - Affidamento definitivo: Adozione	15
Art. 25 - Cane di quartiere	17
DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE ...	18
Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	18
Art. 27 - Doveri dei proprietari di cani	18
Art. 28 - Obbligo di raccolta escrementi	18
Art. 29 - Competenze dell'ASP 8	19
Art. 30 - Competenze del Comune	19
Art.31 - Competenze O.M.V.P. di Siracusa	19
Art. 32 - Smaltimento carcasse animali	19
Art. 33 - Censimento dei cani pericolosi	20



Art. 34 - Sanzioni	20
ALTRE DISPOSIZIONI	20
Art. 35 - Associazioni animaliste e ambientaliste	20
Art. 36 - Aree riservate	21
Art. 37 - Tutela del patrimonio pubblico	21
TITOLO V - GATTI	21
Art. 38 - Gatti liberi e Colonie feline	21
TITOLO VI - AVIFAUNA	22
Art. 39 - Detenzione di volatili e di avifauna d'affezione	22
Art. 40 - Disciplina per i colombi di città	22
Art. 41 - Disciplina dei piccoli allevamenti e depositi di pollame vivo e di altri animali da cortile	22
TITOLO VII - SPECIE ACQUATICHE	23
Art. 42 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari	23
TITOLO VIII - PICCOLA FAUNA	23
Art. 43 - Tutela della piccola fauna d'affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi ed altri Mammiferi	23
TITOLO IX - ANIMALI ESOTICI	23
Art. 44 - Detenzione degli animali esotici	23
Art. 45 - Animali da reddito	24
TITOLO X - ANFIBI E RETTILI	24
Art. 46 - Detenzione di anfibi e rettili	24
TITOLO XI - SANZIONI, VIGILANZA SUL REGOLAMENTO	24
Art. 47 - Sanzioni	24
Art. 48 - Vigilanza sul regolamento	25
Art. 49 - Termini di adeguamento delle strutture	25
Modello "A" - Richiesta di Adozione	26
MODELLO B - SCHEDA DI ADOZIONE DEFINITIVA CANI	27



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Principi, profili istituzionali e valori etico/culturali

1. Il Comune di Avola, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalla Legge, promuove la cura e la presenza degli animali nel proprio territorio:
 - riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale;
 - riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;
 - riconoscendo nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
 - riconoscendo che sostenere iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali previste nel territorio del Comune di Avola contribuisca a favorire la corretta convivenza fra uomo ed animali, tutelando la salute pubblica e l'ambiente.
2. Il Comune di Avola:
 - riconosce la libertà ed il valore sociale di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali;
 - opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
 - valorizza la cultura animalista ed incoraggia le forme aggregative ed espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali;
 - riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione d'iniziative per il benessere degli animali;
 - si adopera a diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi della Comunità Europea dello Stato e della Regione Sicilia;
 - condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali;
 - disciplina la tutela di tutti gli animali e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
 - promuove e sostiene iniziative e interventi volti al rispetto e alla tutela degli ecosistemi locali e dell'ambiente. Le modifiche degli assetti territoriali dovranno tenere conto anche degli habitat naturali;
 - si adopera a ridurre il fenomeno della riproduzione dei cani in condizione di randagismo.

Normativa di riferimento:

1. Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R. 31 marzo 1979 che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.
2. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentramento di animali ed art. 83 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.
3. Regolamento di attuazione di igiene urbana veterinaria (IUVET).
4. Gli Artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali da compagnia.
5. La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 con la quale si riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.
6. La Legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
7. La Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.
8. Il DPCM 28 febbraio 2003, n. 358 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali.
9. La Legge 189/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni



non autorizzate.

10. Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della L. R. n. 15/2000".
11. La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978.
12. Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina".
13. Decreto Assessoriale 13 dicembre 2007 (Assessorato della Sanità) - linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.
14. Ordinanza del Ministero del Welfare contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
15. Ordinanza del Ministero della salute del 10/02/2012 "Divieto di utilizzazione e di detenzione di esche e bocconi avvelenati (GURI n.58 del 09/03/2012).
16. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.
17. Ordinanza Sindacali

Competenze del Comune:

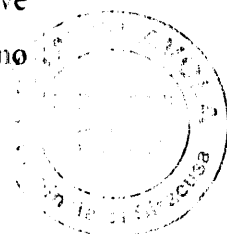
1. Il Comune di Avola esercita la tutela delle specie animali presenti anche allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:
2. Esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli, anfibi, pesci e rettili che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze degli Enti preposti;
3. esercita, attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
4. provvede all'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento;
5. supporta le altre autorità istituzionalmente incaricate nel medesimo intento;
6. istituisce il servizio detenzione, tutela diritti degli animali ed igiene urbana veterinaria e di conseguenza ne identifica: la Sede, il Responsabile Amministrativo, l'Assessorato, e l'Organico.

Collaborazioni istituzionali

1. Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce in collaborazione con l'ASP 8 di Siracusa (di seguito ASP 8), le Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio (di seguito Associazioni Protezionistiche), l'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Siracusa (di seguito O.M.V.P. di Siracusa), l'Università e gli enti territorialmente e funzionalmente competenti.
2. Il Comune per incrementare la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto uomo-animale-città potrà attuare campagne d'informazione e corsi specifici. Tali campagne e corsi potranno essere realizzate anche con il concorso dell'ASP 8 - UOC Veterinario e Distretto veterinario di Noto, delle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, dell'Ordine dei medici veterinari di Siracusa, dell'Università e degli enti territorialmente e funzionalmente competenti.
3. I temi dovranno essere particolarmente riferiti alla prevenzione del randagismo, al controllo della riproduzione degli animali d'affezione, alla conoscenza al rispetto della fauna autoctona e alla responsabilità dei detentori di animali.

Ambito dell'applicazione del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale di Avola, ma non si applicano:
 - a) alle attività inerenti agli animali d'allevamento commerciale o ad esso connesse, alle attività di diagnostica, didattica, studio sperimentazione e clinica e chirurgia veterinaria, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - b) alla detenzione e allevamento di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e che non comporti forme di maltrattamento ai suddetti volatili;
 - c) alle attività connesse con la disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico-sanitario, nonché ai programmi di monitoraggio e controllo della popolazione colombee, sentite, laddove possibile, le associazioni protezionistiche riconosciute;
2. le disposizioni relative alla detenzione e al maltrattamento d'animali devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.



TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

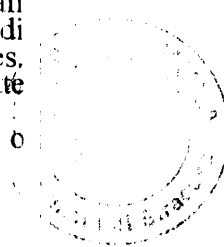
Art. 1 - Detenzione

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno garantire costantemente agli stessi la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, in base alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo le necessità della specie e della razza alla quale appartengono, e dovranno prendersi cura del loro stato di salute, garantendone il benessere psicofisico.
3. Gli animali, se ricoverati all'esterno, dovranno essere tenuti in luoghi salubri, provvisti di riparo dalle intemperie e sufficientemente ombreggiati, di adeguate dimensioni ed ampiezza e comunque non inferiore ai parametri di cui al DPCM n. 358 del 28/02/03, rispetto alle fisiologiche necessità di movimento degli animali.
4. I ripari dovranno essere sufficientemente coibentati, avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusi su tre lati, essere rialzati da terra e non dovranno, infine, essere posti in luoghi soggetti a ristagni d'acqua. Ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. I ricoveri dovranno essere accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano muoversi e coricarsi normalmente e dovranno essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di ferimento.
6. I locali, i box e i recinti adibiti al ricovero di animali dovranno essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.
7. Il proprietario o custode deve controllare con frequenza quotidiana lo stato di salute degli animali e lo stato delle strutture ed attrezzature di ricovero eliminandone immediatamente i difetti che potrebbero comprometterne l'integrità fisica ed il benessere.
8. Il proprietario o custode di animali deve sottoporre alle cure di un medico veterinario gli animali malati o feriti, secondo il loro stato.

Art. 2 - Divieti Generali

Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato, è vietato:

1. Maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie. Altresì, è vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti, fatta esclusione per le cure veterinarie, o sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute;
2. tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario ed in particolare è vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie, salvo diversa indicazione del Medico Veterinario curante;
3. tenere animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico-fisico, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione. Altresì, è vietato tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori e nei casi di trasporto e di ricovero per cure;
4. allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei due mesi, se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario;
5. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; inoltre sono vietati l'addestramento o le operazioni di selezione/incrocio tra razze intesi ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità;
6. colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti o dal Medico Veterinario curante per terapie sanitarie specifiche, in ogni caso è vietata la colorazione degli animali per tutto ciò che riguarda le attività di vendita degli stessi;
7. esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. Le autorizzazioni a spettacoli pirotecnici conterranno le istruzioni e le raccomandazioni specifiche che i detentori o possessori di animali debbono osservare per assicurare l'animale in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi o comunque determinati da stati d'ansia e paura (es. mantenere l'animale vicino a sé e/o in situazioni e in contatto con persone conosciute e comunque in modo che non possa nuocere né a sé né a terzi);
8. lasciare animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o



- altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;
9. non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere contrario di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine trattamento;
 10. trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite, o danni fisici anche temporanei. I contenitori per il trasporto dovranno consentire la stazione eretta. Altresì, escluso alle specie per cui ciò non comporti un rischio di danno fisico (es. Bovini ed Equini), dovranno consentire la possibilità di girarsi e sdraiarsi. Inoltre, è vietato trasportare animali in carrelli chiusi non sufficientemente aerati. Il trasporto su rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere respirati dagli animali. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari;
 11. stabulare animali in gabbie con una pavimentazione non idonea alla specie in questione;
 12. mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario. Se il gatto è condotto a mano è preferibile l'uso della pettorina all'uso del collare;
 13. l'uso di collari elettrici e di altri strumenti coercitivi che provochino sofferenze per costringere l'animale all'obbedienza od impedire la comunicazione animale;
 14. procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti se è solo per facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati, quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie, ovvero qualora siano previsti dallo standard di razza riconosciuto dall'ENCI e dalla FCI. In detti interventi non rientrano quelli effettuati per la sterilizzazione chirurgica;
 15. l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
 16. addestrare animali per combattimenti;
 17. utilizzare animali a scopo di combattimento fra essi;
 18. di massima l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Qualora per alimentazione vengano utilizzati animali vivi, questi debbono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;
 19. in una civile abitazione la detenzione di un numero superiore a cinque cani e a dieci gatti, con esclusione di cuccioli lattanti. Questi devono essere tenuti per un periodo di almeno due mesi. Un numero superiore di animali potrà essere detenuto con autorizzazione da parte del Sindaco, previo parere dell' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP locale;
 20. mettere in palio e cedere in premio in qualsiasi occasione animali di qualsiasi specie;
 21. l'accattonaggio con animali;
 22. riguardo ai volatili, di:
 - a) strapparne le penne, salvo che per ragioni mediche, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - b) amputarne le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) mantenere i volatili legati, per periodi prolungati, al trespolo in condizioni tali da poter determinare danni agli arti dell'animale.
 23. Condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
 24. Fornire alimentazione in violazione alle norme riferite all'igiene del suolo pubblico e di disperdere gli alimenti.



Art. 3 - Trasporto di animali ed accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

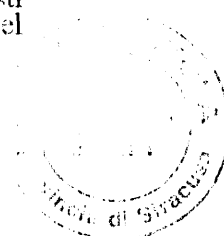
1. Gli animali debbono essere trasportati in modo da non arrecare traumi o sofferenze, in accordo ai vigenti regolamenti.
2. È consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico e su taxi operanti nel Comune di Avola, secondo le norme vigenti.
3. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola nei casi previsti dalla legge.
4. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
5. Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.

Art. 4 - Abbandono degli animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. I cittadini che rinvergono animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà, devono segnalare tempestivamente l'evento al Comune – Comando di PM - che attiverà i servizi preposti al recupero. E' assolutamente vietato prelevare il predetto animale dal luogo di rinvenimento se non per prendersene personalmente cura segnalando la circostanza al Comune – Comando di PM -
3. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona, previa comunicazione all'ASP n. 8, di soggetti provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità al mantenimento, deve richiedere al comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private di cui all'articolo 11 L.R. n. 15/2000. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale devono provvedere a loro spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata, ovvero alla reimmissione sul territorio previa stipula assicurativa e parere favorevole da parte dell'ufficio randagismo.
5. È equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui al comma 5 dell'articolo 14 della L.R. Sicilia n.15/2000 o la mancata comunicazione al comune e all'area di sanità pubblica veterinaria dell'ASP 8 nei casi di rinuncia alla proprietà o di scomparsa.-
6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate con il decreto di cui all'articolo 4 della L.R. Sicilia n.15/2000, mentre sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 6 dell'art.14 ed al comma 3 dell'art. 16 della sopra menzionata L.R. n. 15/2000:
a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) i titolari di pensioni sociali.
7. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2,3 e 4 dell'art 9 della L.R. n. 15/2000 come modificata ed integrata dal D.P.R.S. n. 7/2007, si applica la sanzione amministrativa da € 578,00 euro a € 1.733,00.

Art. 5 - Avvelenamento di animali

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, debbono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo alle altre specie animali;
2. Il Medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco ed agli enti previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 10/02/2012 (GURI n.58 del 09/03/2012).



Art. 6 - Tutela della fauna minore

1. Il Comune di Avola tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale e comunitaria durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante la fase di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta, fatte salve le garanzie e le tutele delle attività produttive economiche, artigianali e sportive.
2. La tutela delle nidificazioni dell'avifauna e della salute delle piante le potature ed il taglio degli alberi, salvo situazioni di pericolo e di pubblica utilità, dovranno avvenire al di fuori del periodo compreso tra il primo aprile ed il 31 luglio;
3. La tutela dell'incolumità pubblica e degli animali nei punti stradali ove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune dovrà verificare la possibilità di idonei attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente di porre barriere fisse o mobili anti-atteveramento stradale per impedire l'accesso sulla carreggiata. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, potrà essere disposta l'installazione di cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali. Ove possibile, se necessario ed opportuno, dovranno essere disposti sistemi di rispetto della fauna presente nei cantieri di opere edili e/o di restauro conservativo. A tal fine si potrà avvalere del parere delle Associazioni Protezioniste e/o di un Medico Veterinario competente per materia;
4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza, anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi, potrà essere segnalata con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 7 - Smarrimento e rinvenimento di animali

1. Chiunque rinvenga animali, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo al Comando Polizia Locale che ne informerà l'ufficio competente per il prelievo/cattura.
2. In caso di rinvenimento di un animale in difficoltà il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale o di altre Forze di Polizia che provvederanno a loro volta ad avvisare tempestivamente l'ASP 8 e l'ufficio comunale competente. Egli può effettuare la messa in sicurezza dell'animale; in ogni caso, le attività di pronto soccorso dovranno essere svolte da Medici Veterinari. E' vietato a colui che rinviene un animale in difficoltà, determinarsi autonomamente a prelevare l'animale in difficoltà e portarlo al Comando di PM o alle altre forze dell'ordine o al Comune. Nel caso accada ciò, avendo l'autore impedito alle forze dell'ordine di compiere le minime indagini su eventuali circostanze che possano portare agli autori dell'abbandono, lo stesso è da considerarsi colui che ha deciso di accudire l'animale rinvenuto assumendosene le responsabilità delle cure.-
3. Nel caso di rinvenimento di animale deceduto, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, sarà attivato l'ufficio preposto del comune.
4. Le spese per lo smaltimento e/o per le cure sono a carico del Comune solo ed esclusivamente nel caso di animali non riconducibili a padrone certo.
5. Il Comune non procederà in nessun caso al rimborso di spese a privati e/o a veterinari privati, qualora non siano state seguite le procedure descritte sopra.

Art. 8 - Inumazione di animali

1. E' consentito, al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni di proprietà del detentore/proprietario, idonei allo scopo e previa certificazione di medico veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffusive della specie e attestazione del detentore/proprietario di assenza di molecole farmacologiche.
2. Il Comune può concedere appositi terreni recintati in comodato, finalizzati a diventare cimiteri (o luoghi di rimembranza) per cani, gatti ed altri animali.
 - a) i cimiteri per animali da affezione possono essere realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici, non hanno il carattere di demanialità, di cui all'art.824 del c.e., limitato per salme;
 - b) i siti cimiteriali per animali da affezione sono localizzati in zona giudicata idonea



dal Comune nell'ambito del P.R.G. vigente, previo parere della ASP 8 per i profili attinenti all'igiene e sanità pubblica.

TITOLO III - UTILIZZO DI ANIMALI PER ACCATTONAGGIO, IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI

Art. 9 – Accattonaggio

1. È fatto assoluto divieto di esercitare la pratica dell'accattonaggio mediante animali. Chiunque violi il divieto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art.7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 10 - Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire, a qualsiasi titolo, animali di qualsiasi età, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle associazioni protezionistiche nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione ed a tutti quei soggetti autorizzati dal Comune sentite le associazioni protezionistiche.

Art. 11 - Esercizi commerciali fissi o ambulanti, attività occasionali

1. Il commercio di animali da compagnia, comprese le specie "non convenzionali", è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il titolare dell'esercizio o chi per esso deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme a quello previsto di cui all'art. 17 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320.
2. La domanda di autorizzazione sanitaria è presentata all'ASP 8.
3. Le annotazioni relative ad ogni vendita o acquisto devono essere fatte entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'evento.
4. Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato, consegnando una dettagliata scheda di specie nella quale siano riportate note di gestione ed alimentazione. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali e della durata del trasporto;
5. Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere tenuti nel rispetto dei seguenti punti:
 - a) Le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine nonché costruite in materiale tale da evitare il ferimento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. Inoltre, devono dare la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, a seconda delle esigenze della specie;
 - b) durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 24 ore, che vengono ridotte a 12 ore nel caso di presenza di cuccioli, al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne, ove necessario per le singole specie;
 - c) è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di estranei alla conduzione dell'attività commerciale. Altresì è vietato esporre animali che non siano in buono stato di salute. Questi vanno allontanati, per salvaguardare la salute degli altri, e sottoposti a terapie adeguate;
 - d) l'esposizione degli animali non deve avvenire all'esterno degli esercizi commerciali fissi;
 - e) è vietata l'esposizione di animali nelle vetrine;
 - f) gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere

sempre riparati dal sole, dalle intemperie ed essere provvisti, a seconda della specie, di acqua, di cibo, di lettiera ed illuminazione adeguata.

Art. 12 - Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali

1. È vietato su tutto il territorio comunale utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente;
2. È vietato utilizzare animali per combattimenti;
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, alla contravvenzione al presente articolo va applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.n. 267/2000;
4. È fatta deroga nel rispetto delle superiori norme sul benessere animale la partecipazione di animali in occasioni di manifestazioni storiche, religiose o autorizzate dal Sindaco sentito il parere dell'ASP 8.

Art. 13 - Circhi

1. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla legge in materia circense e le linee guida del Ministero dell'Ambiente-Servizio Conservazione della Natura "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", sempre garantendo il benessere e il rispetto delle norme fisiologiche ed etologiche.

TITOLO IV-CANI

Art. 14 - Competenze del "Servizio, detenzione, tutela diritti animali ed igiene urbana veterinaria".

L'Ente attraverso il suddetto Servizio provvede:

1. Alla prevenzione del randagismo;
2. Alla promozione di campagne di sensibilizzazione;
3. A contrastare il fenomeno dell'abbandono e dell'impiego di esche e bocconi avvelenati;
4. A quanto è necessario per l'attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate. Attraverso tale Servizio il Comune si adopera:
 - a) Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni protezionistiche o in strutture private che garantiscano l'accesso nella struttura di volontari delle associazioni protezionistiche preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, ovvero a personale dell'ente Comune;
 - b) Alla realizzazione e/o adeguamento e gestione, ove possibile, del Canile Comunale o intercomunale;
 - c) Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture, secondo le risorse disponibili;
 - d) A collaborare con i servizi veterinari e con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Siracusa, garantendo al servizio ambulatoriale veterinario il supporto;
 - e) A garantire lo stato di salute del cane re immesso accertando, ove possibile, che non abbia parassiti (zecche, pulci, ecc.);
 - f) A garantire la sterilizzazione dei cani;
 - g) Alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche prendendo parte a campagne di educazione sanitaria e ambientale;
 - h) All'applicazione di tutta la normativa di riferimento;
 - i) All'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31.03.79 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamento generali e locali, relativi alla



protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, attivando il servizio di polizia municipale;

j) A prendersi cura dei cani incidentati o feriti.

ANAGRAFE CANINA

Art. 15 - Servizio di anagrafe canina

1. E' già istituito presso il Comune il servizio di anagrafe canina presso i locali dell'ambulatorio veterinario comunale.
2. Il servizio è gestito assieme all'ASP 8 tramite i competenti servizi del Distretto Veterinario di Noto.
3. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe Canina entro il 60° giorno di vita dell'animale.
4. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a registrare il cane all' anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del distretto sanitario dell'ASP 8 o da veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati.
6. All'atto dell'identificazione a mezzo microchip i dati dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina a cura dell'ASP 4; al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato.
7. Tale codice viene impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il Codice Identificativo. I tatuaggi apposti in precedenza sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati.
8. I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistino la residenza nel Comune di Avola o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'ASP locale, restando validi i contrassegni già apposti.

Art.16 – Segnalazioni

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti a segnalare:

- a) entro 24 ore alla Polizia Municipale la scomparsa dell'animale;
- b) e al servizio Sanità presso l'ambulatorio veterinario comunale, che gestisce l'anagrafe canina;
- c) entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza;
- d) entro giorni 15 la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dell'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario).

CANI RANDAGI

Art. 17-Cattura

1. Il Comune provvede alla cattura dei cani vaganti nel territorio comunale su propria disposizione o del Servizio Veterinario o su segnalazione del cittadino e/o enti e/o associazioni. Il servizio randagismo, attivato dal veterinario dell'ASP n. 8 intervenuto e dal Comando di PM ovvero dalle Forze dell'Ordine intervenute, valuta la fondatezza e le motivazioni della cattura. La cattura viene attuata dal Comune con oneri a proprio carico, tramite operatori specializzati o in convenzione con associazioni protezionistiche o tramite idonei strumenti automatici di cattura e alla presenza di personale di Polizia Locale . In caso di utilizzo di un anestetico questo verrà disposto e somministrato dal medico veterinario competente dell'ASP 8 ed il lavoro è soggetto a tariffario.
2. La cattura dei cani randagi verrà attuata nei modi previsti dalla L.R. n. 15/2000 e

- sempre alla presenza degli operatori della polizia municipale.
3. In caso di cattura di cane già iscritto all'anagrafe canina, l'ufficio anagrafe canina individuerà il proprietario, il quale dovrà provvedere al pagamento delle spese per la cattura e l'eventuale trasferimento al canile.
 4. Gli animali catturati privi di proprietario e non iscritti all'anagrafe canina, verranno sterilizzati e identificati, iscritti all'anagrafe e trasferiti in attesa di nuovo affidamento al canile Comunale o a quello con esso convenzionato o affidati a privati che ne abbiano fatto richiesta o ad associazioni protezionistiche per la procedura di adozione o reimmessi sul territorio di cattura quando tutte le condizioni lo permettano.
 5. I cani randagi microcippati vaccinati e sterilizzati a carico del comune, perché ritrovati, possono essere affidati a soggetti diversi del cittadino rinveniente ad insindacabile giudizio dell'ente comune.
 6. Il prelievo sui luoghi di segnalazione di cani randagi docili o di cucciolate può essere eseguito, in sicurezza, da chiunque purché in presenza del Comando di P.M. e/o del Veterinario dell'ASP n. 8, e solo su disposizione di quest'ultimi che relazioneranno evidenziando la impossibilità di risalire al proprietario e/o all'autore dell'abbandono.-

- Segnalazione di ritrovamento -

1. Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo agli uffici preposti: Comando di Polizia Municipale che attiverà il medico veterinario dell'ASP n. 8 reperibile e, nel caso di ricovero al Servizio Randagismo e tutela dei diritti degli animali Comunale, precisando le proprie generalità, il luogo esatto e le modalità del ritrovamento e le caratteristiche degli animali. In caso di ritrovamento di un animale in difficoltà il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
2. In caso di determinazione autonoma del prelevamento degli animali dal luogo del ritrovamento, senza che sia stata effettuata la dovuta segnalazione e constatazione da parte del Comando di PM e/o delle altre forze dell'ordine, l'autore/i si devono ritenere come ricadenti ipso facto nella responsabilità del rinveniente, e sono quindi tenuti ad assicurarne la custodia e a provvedere alla loro salute e benessere;
3. La Polizia Municipale provvede ad effettuare i debiti riscontri in merito alle segnalazioni ricevute ed invierà apposita comunicazione al veterinario dell'ASP n. 8 e nel caso di necessità di intervento per il confinamento nel Canile Comunale il servizio Randagismo e tutela dei diritti degli animali comunale, che sulla base di quanto accertato, procederà secondo il caso.

Art. 18 – Cuccioli

1. I cuccioli di cane ritrovati abbandonati e segnalati possono:
 - a) essere collocati temporaneamente presso la stessa persona/associazione che abbia fatto la segnalazione previo consenso degli interessati;
 - b) essere collocati temporaneamente presso cittadini/associazioni/enti che ne abbiano fatto richiesta e che risultano iscritti nell'elenco comunale dei privati/associazioni/enti che si vogliono prendere cura dei cani senza padrone.
2. I controlli e gli interventi sanitari del caso sono a carico del servizio veterinario ASP 8 se effettuati all'interno dell'ambulatorio veterinario comunale.
3. E' istituito "l'elenco comunale dei soggetti cittadini/associazioni/enti che intendono prendersi cura dei cani vaganti e senza padrone". I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono individuati con atto dirigenziale. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è curata dal servizio comunale del Randagismo e tutela dei diritti degli animali comunale.

Art.19 – Ricovero

1. Il cane randagio deve essere ricoverato presso la struttura solo ed esclusivamente dietro assenso del servizio comunale del Randagismo e tutela dei diritti degli animali che può richiedere parere al Servizio Veterinario competente.
2. L'affidamento al canile autorizzato deve avvenire solo dietro presentazione dell'atto di assenso rilasciato dal servizio Randagismo e tutela dei diritti degli animali comunale, alla presenza degli operatori della Polizia Municipale.
3. L'atto di assenso deve riportare le caratteristiche somatiche del cane, con specificati

i dati auxologici, il sesso, l'eventuale numero identificativo del tatuaggio o del microchip e il luogo in cui è stato catturato e idonea documentazione fotografica come appresso specificata. La fotografia a colori dell'animale visto di fronte e di profilo, destro e sinistro, deve essere allegata al registro tenuto dal Servizio stesso in cui vengono annotati i cani catturati.

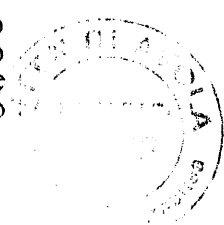
4. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASP 8 e di informare il possessore degli adempimenti di legge.
5. Il servizio randagismo provvederà entro 60 gg., dalla sua costituzione, alla redazione di un registro dei cani ricoverati presso i rifugi a carico economico del Comune. In tali registri verranno riportati i dati identificativi auxologici, il numero identificativo del tatuaggio o microchip, il sesso, l'età e una documentazione fotografica da acquisire presso il rifugio secondo quanto prima specificato.
6. Il servizio randagismo con cadenza semestrale (Marzo - Settembre) potrà provvedere ad inoltrare al Sindaco il numero dei soggetti deceduti nel rifugio.

Art. 20- Rifugi per il ricovero

1. Il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile comunale e/o convenzionato dotato di Direttore Sanitario come previsto dalla Legge n.281/1991.
2. Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dove saranno annotati:
 - a) Data e luogo di cattura dell'animale, nonché n° del protocollo dei VV.UU.;
 - b) Dati identificativi dello stesso;
 - c) Eventuali interventi sanitari;
 - d) Data di cessione e generalità del destinatario.
 - e) Certificato di decesso rilasciato da medico veterinario e certificazione di avvenuto smaltimento.
3. Durante il soggiorno presso la struttura l'animale può essere:
 - h) Consegnato al proprietario qualora venga reclamato dallo stesso oppure venga individuato attraverso l'anagrafe canina;
 - i) Ceduto a privati in forma definitiva nel caso in cui il proprietario non lo abbia reclamato entro trenta giorni dall'accalappiamento;
 - j) Ceduto a privati in forma temporanea prima che sia decorso il termine di trenta giorni dall'accalappiamento solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro tale termine.
2. Il mancato ritiro da parte del proprietario del cane ospitato temporaneamente presso il canile convenzionato è assimilato all'abbandono dello stesso. Le spese di ricovero, per i giorni di permanenza presso la struttura, sono comunque a carico del proprietario.

Art. 21 – Sterilizzazione

1. La sterilizzazione dei cani vaganti senza padrone riguarda i soggetti individuati sulla base di uno dei seguenti criteri preferenziali:
 - a) randagi per i quali soggetti privati o Associazioni protezionistiche abbiano fatto normale istanza di sterilizzazione e re immissione sul territorio secondo quando previsto nel successivo articolo 22 e 25;
 - b) randagi dei quartieri nei quali siano stati segnalati episodi di pericolo per l'incolumità pubblica hanno la priorità sugli altri;
 - c) L'animale segnalato e ritrovato, verrà trasportato da operatori specializzati e/o da volontari presso l'ambulatorio veterinario comunale o canile convenzionato per il periodo previsto dalle norme, ossia per 10 gg., al fine di consentire ai proprietari di cani smarriti di rivendicarne la proprietà.
2. Trascorso tale periodo si procederà a:
 - a) procedere all'identificazione dell'animale;
 - b) sottoporre l'animale ad intervento di sterilizzazione;
 - c) acquisire elementi al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di re immettere l'animale nel territorio di provenienza come "cane di quartiere".
3. Successivamente, finita la degenza postoperatoria, effettuata sotto il controllo clinico del servizio veterinario e con la partecipazione di personale di accudimento, all'uopo individuato dall'amministrazione comunale, per la pulizia dei locali e l'approvvigionamento di cibo ed acqua per il periodo della degenza del servizio veterinario, presso i locali annessi all'ambulatorio l'animale dovrà essere:



- a) affidato al cittadino o Associazione Protezionistica che ne faccia richiesta in affido temporaneo o definitivo.
- b) ricoverato presso il canile convenzionato.
- c) reimpresso sul territorio.

Art. 22 – Reimmissione

1. L'eventuale re immissione in libertà, sottoposta alle norme dell'art. 25, "Cane di quartiere", potrà avvenire a cura di operatori individuati dall'Amministrazione Comunale, previo controllo sanitario e specifica relazione del Medico Veterinario dell'ASP 8. Avverrà nel punto in cui è avvenuta la cattura o il prelievo o in altro luogo più idoneo per la messa in sicurezza e l'accudimento dell'animale nel rispetto della pubblica incolumità ed igiene pubblica, secondo quanto individuato dall'ufficio Randagismo.
2. Operatori incaricati dall'Amministrazione Comunale verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla stessa re immissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza, o in altro quartiere.
3. Gli operatori di cui al precedente comma possono essere individuati fra gli iscritti ad associazioni protezionistiche presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo di intesa.
4. E' fatto divieto di re immissione dei cani inseriti nella lista dei cani aggressivi e pericolosi come da normativa vigente e di cani di grossa taglia ossia di peso pari o superiore ai 25 kg.-

Art. 23 - Affido temporaneo

1. Il cane vagante senza padrone, microcippato a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta. L'affido temporaneo può avvenire per:
 - a) Cuccioli abbandonati
 - b) Cani sterilizzati
 - c) Cani vaganti senza padrone
2. L'affido temporaneo del cane di proprietà comunale avviene dietro parere del servizio Randagismo e tutela dei diritti degli animali comunale che può avvalersi di un'associazione protezionistica.
3. Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio Veterinario dell'ASP 8 o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.

Art. 24 - Affido definitivo: Adozione

1. L'affido definitivo può avvenire su richiesta del cittadino in forma definitiva dopo 15 giorni continuativi di permanenza nella struttura e/o dopo 15 giorni dall'affido temporaneo. L'istanza di affido deve essere redatta su apposita modulistica disponibile presso il servizio Randagismo e tutela dei diritti degli animali comunale.
2. L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e l'affidatario deve ritirare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'Amministrazione Comunale ogni anno, in fase di stesura del bilancio di previsione, può destinare una somma per incentivare l'affido di cani randagi, con separato atto stabilisce l'importo da destinare alle finalità in oggetto.
4. Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già microcippato dal veterinario, e registrato presso l'anagrafe canina unitamente all'attestazione riportante il cronologico di identificazione nonché alla certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale.
5. Disposizione per l'adozione definitiva di cani ritrovati sul territorio:

A - Finalità

La finalità del presente Regolamento è l'incentivazione dell'adozione definitiva dei cani randagi ritrovati sul territorio comunale e/o ospitati presso la struttura comunale e/o convenzionata con l'Ente, al fine di garantire il loro benessere, di economizzare le



spese derivanti dal mantenimento dei cani medesimi, nonché di prevenire il sovraffollamento della sopracitata struttura deputata al ricovero temporaneo degli animali.

B - Requisiti per l'adozione

I cani randagi catturati nel territorio comunale e ricoverati presso la struttura convenzionata potranno essere adottati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario:

- a) compimento del diciottesimo anno di età ai fini della capacità di intendere e volere;
- b) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia e alla razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- c) assenza di condanne penali per maltrattamento ad animali;
- d) consenso a far visionare il cane al personale degli uffici comunali preposti allo scopo di accertare le condizioni di cura e mantenimento dell'animale per il periodo di erogazioni degli eventuali incentivi, ove disposti ed approvato con regolare provvedimento del Comune, e o personale di associazioni protezionistiche delegate dal comune.

C - Procedura per l'adozione

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato e/o comunale possono essere adottati definitivamente a privati che ne facciano richiesta. Chiunque sia interessato all'adozione definitiva potrà visionare i cani disponibili presso la struttura convenzionata e/o il sito internet del Comune, dove sarà aperta apposita sezione con le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati.

I privati interessati ad ottenere l'adozione di un cane dovranno presentare richiesta scritta (come da modello A allegato) presso il servizio Randagismo e tutela dei diritti degli animali, che dopo aver accertato le garanzie di buon trattamento, disporrà la consegna del cane. L'adozione è disposta mediante compilazione della scheda di adozione redatta secondo il modello B allegato al presente regolamento e trasmessa per conoscenza all' Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa a cura dei competenti uffici.-

Non potranno essere adottati definitivamente cani di età inferiore ai 60 giorni. La cessione gratuita dei cani ricoverati potrà avvenire soltanto trascorsi 60 giorni dal ricovero ed in ogni caso non prima che gli stessi abbiano concluso il periodo di osservazione ai fini del controllo sanitario e comportamentale.

Non potranno essere consegnati in adozione più di tre cani per nucleo familiare. In ogni caso al momento dell'adozione sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle legge vigenti.

D - Incentivi per l'adozione

Il Comune di Avola, riconoscendo la funzione sociale dell'adozione di cani randagi da parte di soggetti privati, può ritenere di incentivarla con un bonus annuale di esonero dei tributi comunali "compatibilmente con le esigenze di bilancio e la normativa vigente", fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 ed a valere fino a quando il cane viene idoneamente accudito e rimane in vita.

Nel caso l'Ufficio Tributi, a seguito di regolare affidamento definitivo, riceverà da parte del servizio Randagismo e tutela dei diritti degli animali i dati relativi ai cittadini che prendono in affido definitivo un cane randagio e di conseguenza provvedere a scaricare l'interessato dal pagamento dei tributi comunali fino ad un massimo di Euro 500,00 tenendo conto che il bonus vale annualmente e viene calcolato in base ai giorni di affido (es. se il cane viene adottato il 15 ottobre il calcolo sarà $500/365 \text{ giorni} = 1,37 \text{ euro al giorno per } 78 \text{ giorni} = \text{euro } 106,86$).



E - Verifiche e controlli

L'affidatario si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale dove il cane è stato dotato di microchip e agli uffici competenti del Comune di Avola.

In caso di cessione del cane ricevuto in adozione ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare all'Ente il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di adozione. In tal caso, il bonus intestato al precedente affidatario verrà trasferito all'affidatario subentrato.

È fatto obbligo all'adottante di provvedere a proprie spese a portare il cane, con cadenza annuale, presso una struttura veterinaria o medico veterinaria, per accertarne le condizioni di salute, garantendo le vaccinazioni previste per legge.

Si impegna altresì a dichiarare, entro 48 ore, agli stessi servizi lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale adottato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale ovvero dal Comune di Avola, in conformità a quanto previsto all'art. 24 punto 2 comma 4 del presente regolamento o a personale di Associazioni protezionistiche delegate dai citati Enti.

Il Comune provvede a verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Municipale le condizioni di detenzione del cane. In caso di maltrattamento o abbandono, l'Ufficio di Polizia Municipale applicherà le sanzioni previste dalla legge, nonché provvedere a revocare immediatamente l'adozione disponendo il ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata, con obbligo di rimborso del contributo erogato.

F - Attuazioni progetti speciali

Viene demandata alla Giunta Comunale, l'ulteriore approvazione di progetti o forme di adozione e affidamento animali, che possono altresì prevedere l'impegno di persone anziane, associazioni protezionistiche, scuole e l'impiego di volontari ecc., nonché l'attuazione di iniziative e manifestazioni che meglio divulgino e sensibilizzino la popolazione verso la problematica.

G- Pubblicità

Il Comune di Avola adotterà tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, sito web, iniziative presso scuole,...) per l'adozione dei cani randagi prelevati dal territorio comunale e ricoverati presso la struttura convenzionata.

Art. 25 - Cane di quartiere

1. È definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in caseggiato o rione in cui gruppi di persone, o volontari regolarmente iscritti ad Associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale, regionale e comunale, dichiarano di accettare l'animale e fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di polizia veterinaria ex DPR n. 320/54 e dall'art. 672 del C.P.
2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal Servizio veterinario dell'ASP 8 e dal servizio Randagismo e tutela dei diritti degli animali comunale, sentite le associazioni protezionistiche. I sopracitati soggetti individuano i criteri di sostenibilità ambientale dei vari quartieri, per individuarne la capacità massima di contenimento.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, curati, sorvegliati *sotto l'aspetto epidemiologico* e sterilizzati dall'ASP 8 o da medici veterinari liberi professionisti in convenzione.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina e microcippati a nome del Comune, rimessi sul territorio provvisto di collarino con scritto Comune di Avola: "cane di quartiere (descrizione del quartiere)".
5. L'onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini che *sorvegliano* e si prendono cura dei cani non essendo prevista dal Comune alcuna forma di contributo ed incentivo.
6. Il trasferimento del cane di quartiere al Rifugio per il ricovero è previsto nei casi di morsicatura accertata, in caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta

- incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona ovvero per motivi igienico sanitari, comprese patologie, secondo le disposizioni normative vigenti.
7. Il responsabile unico individuato con apposito atto dall'Ente, Comitato, Associazione protezionistica o altro soggetto giuridico abilitato facente istanza di riconoscimento del cane di quartiere è sottoposto a tutti i vincoli e responsabilità del conduttore di cani padronali eccetto l'uso del guinzaglio.

DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE

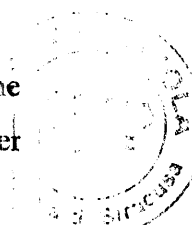
Art. 26 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Guinzaglio e museruola

1. I Cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,50 m. Nelle aree appositamente attrezzate per cani, entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e/o conduttore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
2. Esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy o per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e/o del conduttore che adotterà gli accorgimenti necessari.
3. I conduttori devono essere capaci di trattenere i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell'animale.
4. Ai cani muniti di guinzaglio non estensibile accompagnati dal proprietario o da altro conduttore, che deve comunque portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato. E' severamente vietato l'accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.

Art. 27 - Doveri dei proprietari di cani

1. Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:
 - a) La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto.
 - b) Per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dalle intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
 - c) Se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - collare non di tipo scorsoio
 - assenza di sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedire che si impigli causandosi l'impiccagione.
 - lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante. La maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitare i movimenti. E' precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio.
 - La catena deve essere collegata ad un cavo aereo che, per mezzo di un dispositivo scorrevole, consenta ampi movimenti all'animale.
 - Il cane non dovrà essere tenuto legato in maniera permanente.
 - d) Durante le ore pomeridiane e notturne sarà cura del proprietario di evitare che l'animale disturbi la quiete pubblica.
 - e) I proprietari di "cani impegnativi" sono obbligati a conseguire il patentino per proprietari di cani, secondo normativa vigente.



Art. 28 - Obbligo di raccolta escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico (Via, Piazza, Giardino od altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida dei non vedenti e da essi accompagnati, devono:
 - a) rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani;
 - b) portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi.

Art. 29 - Competenze dell'ASP 8

1. Controllo sanitario ed identificazione dei cani catturati non reclamati;
2. Sterilizzazione e identificazione;
3. Attività connesse alla degenza post-operatoria;
4. Valutazione, caso per caso, della possibilità di rimettere l'animale in libertà;
5. Conservazione dei rifiuti speciali derivanti dalle sterilizzazioni dei cani per il successivo smaltimento a cura dell'ASP 8;
6. Acquisto e gestione dei farmaci.

Art. 30 - Competenze del Comune

1. Individuazione di enti, privati o associazioni protezionistiche che garantiscano la selezione, la cattura, il trasporto e la re immissione in libertà nei modi previsti dall'art. 14 della L. R. n. 15/2000;
2. Mantenimento del cane dalla cattura alla re immissione in libertà;
3. Mantenimento ed eventuale ripristino dei requisiti strutturali dell'ambulatorio comunale nonché degli arredi ed attrezzature di carattere prettamente non sanitario;
4. Gestione delle operazioni di pulizia e disinfezione ordinaria dell'ambulatorio a cura di soggetti individuati nell'ambito delle attività utili per la collettività gestite dal Comune o associazioni protezionistiche, giusta stipula di apposito protocollo;
5. Smaltimento dei rifiuti speciali con ditta autorizzata a cura del comune;
6. Acquisizione istanze di identificazione e registrazione cani di proprietà.

Art.31 - Competenze O.M.V.P. di Siracusa

1. Fornire formazione ed informazione sull'azione didattica, educazione ambientale e Cinofila, collaborare all'organizzazione di formazione per il rilascio del patentino.

Art. 32 - Smaltimento carcasse animali

1. Ogni singolo Responsabile di Settore è tenuto ad eseguire, in merito allo smaltimento di carcasse animali, le incombenze di seguito riportate:
 - a) Il Settore Polizia Municipale effettuerà la parte operativa sul territorio di concerto con il l'ASP 8 trasmettendo i relativi atti per i successivi adempimenti al Servizio Randagismo del comune;
 - b) Il servizio Randagismo e tutela dei diritti degli animali comunale curerà la parte burocratica e gestionale quali impegno di spesa, affidamento del servizio, smaltimento ed incenerimento, eventuali recuperi a carico dei proprietari ecc.;
2. Il servizio Randagismo e tutela dei diritti degli animali comunale avendo nell'ambito del servizio di ambulatorio veterinario comunale disponibilità di attrezzature

- refrigeranti, metterà a disposizione, ove ritenuto possibile dal veterinario, il congelatore per lo stoccaggio di animali randagi di piccola taglia, per evitare problemi di igiene urbana e in attesa di essere al più presto idoneamente smaltiti.
3. Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene con oneri a carico del proprietario.

Art. 33 - Censimento dei cani pericolosi

1. Si definisce cane pericoloso quel cane che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato da detentore dell'animale.
2. I Servizi Veterinari dell'ASP competente per territorio, comunicano alla Polizia Municipale con frequenza semestrale, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'Ordinanza Ministeriale, al fine di consentire periodici sopralluoghi a campione, per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 34 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente "Regolamento" sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art. 8 "Sanzioni" del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 Regolamento esecutivo dell'art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento non previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione prevista dall'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i. che va da €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

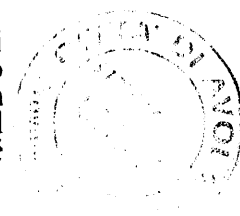
ESEMPIO RI ORIENTATIVI

VIOLAZIONI	L. R. n. 15/2000	SANZIONI MINIMO DA €	SANZIONI
Art. 3, Comma 7	Obbligo della iscrizione	77,00	464,00
Art. 3, Comma 8	Obbligo della iscrizione razze	2.582,00	15.493,00
Art. 5, Comma 4	Operazioni di anagrafe	51,00	309,00
Art. 8, Comma 6	Obblighi dei proprietari e dei detentori Di cani iscritti all'anagrafe	77,00	258,00
Art. 9, Comma 4	Abbandono di animali	516,00	1.549,00
Art. 17, Comma 4	Norme di tutela igienica della collettività: dispositivi per	25,00	154,00
Art. 17, Comma 5	Norme di tutela igienica della collettività: obbligo di rimozione	51,00	309,00
Art. 24, Comma 1	Divieto di combattimento fra animali	5.164,00	30.987,00
Art. 26, Comma 1	Sanzioni	154,00	258,00

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35 - Associazioni animaliste e ambientaliste

1. Al fine di sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale il Comune (previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa e disciplinare che ne indichi diritti ed obblighi reciproci) si avvale della volontaria collaborazione delle Associazioni protezionistiche regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale previsto dalla L.R. n. 15/2000, nonché



degli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale.

2. Avvalendosi dei soggetti giuridici indicati nel comma precedente, il Comune può:
 - a) gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale, riconoscendone il rimborso delle spese ove previsto;
 - b) affidare la vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
 - c) Autorizzare, nel principale interesse dell'animale in difficoltà, a compiti di intervento sostitutivo con risoluzione in favore dei cani in difficoltà allorché il comune, per qualsiasi motivo è impossibilitato ad intervenire, purché le operazioni siano svolte alla presenza del Comando di P.M. e disposte dal Servizio Veterinario dell'ASP n. 8, o comunque queste strutture ne siano informate. Ciò nei limiti stabiliti dal presente regolamento e dallo statuto dell'associazione che interessata. Alla predetta Associazione viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e comprovate da validi documenti fiscali e contabili.-
3. Compatibilmente con le risorse impegnabili e con la collaborazione dei soggetti di cui al comma 1, il Comune promuove le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento anche attraverso la previsione di apposito capitolo di bilancio.

Art. 36 - Aree riservate

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.
3. Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 28.

Art. 37 - Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato e le eventuali azioni penali.

TITOLO V-GATTI

Art. 38 - Gatti liberi e Colonie feline

1. Su tutto il territorio comunale, i gatti liberi e le colonie feline sono protette e tutelate;
2. il Comune riconosce la figura e la funzione sociale ed ambientale di chi accudisce le colonie feline. L'alimentazione dei gatti verrà fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti.
3. I volontari curatori di colonie operano nel rispetto del presente regolamento.
4. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - a) previo accordo con i Servizi Veterinari dell'ASP locale, gli Enti, le Associazioni Protezionistiche o i privati cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - b) spetta all' ASP 8 l'identificazione delle colonie, la vigilanza sanitaria, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;



- c) le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat"; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'ASP n. 8 e delle Associazioni Protezionistiche;
5. L'accesso di curatori di colonie in proprietà privata, ai fini di alimentazione e cura dei gatti, è subordinato al consenso scritto dei proprietari.

TITOLO VI – AVIFAUNA

Art. 39 - Detenzione di volatili e di avifauna d'affezione

1. Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere in numero adeguato, sempre riforniti di cibo pulito e fresco e posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità senza che il cibo venga contaminato dalle deiezioni o intriso dall'acqua di abbeveraggio. Si deve assicurare la corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno. Durante la stagione invernale, è vietato lasciare all'aperto, in gabbie non coibentate o sprovviste di una zona riparata, specie esotiche tropicali e/o subtropicali.
2. Le gabbie/voliere, sia da interno che da esterno, debbono avere, un numero adeguato di posatoi. Questi debbono essere posizionati in modo tale che sia garantito sia l'esercizio della muscolatura pettorale, realizzabile tramite la possibilità di effettuare almeno un minimo di volo tra un posatoio e l'altro, sia che gli animali non tocchino il perimetro della gabbia/voliera con le penne timoniere, con le ali dispiegate in ogni direzione e con la testa. Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, aggressività, esigenze climatiche; tutti gli animali devono essere in grado di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere con l'urto reciproco o con lo sfregamento di queste contro il perimetro della gabbia. Infine, i posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.
3. Per i pappagalli è auspicabile la vita di coppia o la compagnia di specie affini e compatibili. Nei casi di animali improntati sull'uomo deve essere comunque concesso l'esercizio della socialità mediante le attenzioni del proprietario. Per le specie che, data la grande mole, sono tenute in condizioni che non permettono uno spazio adeguato al volo, il proprietario dovrà adottare degli accorgimenti (come lo sgranchimento controllato al di fuori della gabbia, stimoli e tempo per il gioco) che impediscano l'insorgere nei pappagalli di comportamenti di stress o autolesivi. Comportamenti autolesivi, di apatia o di sofferenza fisica o psichica che compromettano il benessere generale degli uccelli tenuti in gabbia saranno valutati come prioritari dai soggetti addetti alla vigilanza veterinaria.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi a seguito del proprietario, al trasporto, al ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 40 - Disciplina per i colombi di città

1. Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.
2. Le cavità degli edifici comunali utilizzate da rondoni, taccole, rapaci diurni e notturni, piccolo passeriformi, pipistrelli e gechi dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato con metodi incruenti l'insediamento dei piccioni nelle stesse.
3. E' fatto divieto a chiunque in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori dei colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e dell'Amministrazione Comunale, che potrà anche avvalersi delle associazioni protezionistiche riconosciute.
4. E' vietata la vendita di mangime per piccioni alle strutture ambulanti e non, poste nell'interno delle mura storiche.
5. E' consentito l'utilizzo delle mangiatoie invernali per uccellini che possiedano un tetto che ne impedisca l'uso da parte dei colombi

Art. 41 - Disciplina dei piccoli allevamenti e depositi di pollame vivo e di altri animali da cortile

1. Fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di volatili ed altri animali da cortile, detenuto a qualsiasi scopo, deve essere sempre comunicato all' ASP 8.
2. Tale allevamento, per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (es. sviluppo di odori, proliferazione di insetti e animali molesti, ecc.) ne le aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona Agricola ed in tutte le varie sottozone è di massima vietato.
3. L'allevamento nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola ed in tutte le varie sottozone deve essere tenuto a una distanza non inferiore ai 100 m dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso. In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
 - b) disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno. I volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con altezza almeno di metri 1,5;
 - c) il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altrui proprietà;
 - d) i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate.
4. Nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da agricola, in tutte le varie sottozone, l'allevamento potrà essere autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell' Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP n. 8, su aree private scoperte e non edificatorie.

TITOLO VII - SPECIE ACQUATICHE

Art. 42 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Gli animali acquatici debbono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale.
2. In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.
3. È sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. Tali disposizioni si applicano anche per gli esercizi commerciali.
4. L'unico restando che la densità di individui ammessi dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio ed aerazione dell'acqua.

TITOLO VIII - PICCOLA FAUNA

Art. 43 - Tutela della piccola fauna d'affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi ed altri Mammiferi

1. Le gabbie di detenzione per i furetti ed altri Mustelidi, per alcuni Roditori (es. degù, cincillà, scoiattoli striati o alcune specie di Sciuridi) e per alcuni Marsupiali (es. petauro dello zucchero) dovrebbero avere minimo due livelli, con apposite scale e tubi di collegamento e rami per le specie che si arrampicano, per consentire lo spostamento in verticale dell'animale.
2. Per tutta la piccola fauna allevata (roditori, lagomorfi, mustelidi, ecc.) ogni gabbia deve contenere minimo un beverino, una mangiatoia sopraelevata per il fieno, ove previsto dalle esigenze alimentari della specie, una ciotola per il pellettato,



un'apposita lettiera sul fondo in base alle necessità della specie detenuta, un ricovero sicuro per ogni animale presente in gabbia.

3. Si deve prevedere la possibilità dello sgranchimento giornaliero al di fuori della gabbia, sotto stretta sorveglianza, al fine di prevenire eventuali anomalie comportamentali.

TITOLO IX – ANIMALI ESOTICI

Art. 44 – Detenzione degli animali esotici

1. I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici:
 - a) Devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia, ed igiene, indispensabili per la corretta gestione;-
 - b) Devono disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi e devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie e comunque aventi l'imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone;-
 - c) Sono tenuti a conservare la documentazione, qualora prevista (certificati CITES ecc.)

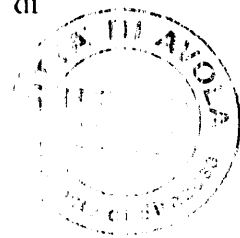
Art. 45 – Animali da reddito

Per quanto attiene la detenzione di animali da reddito di ogni specie si rimanda alle normative di carattere Comunitario - Nazionale e Regionale.

TITOLO X-ANFIBI E RETTILI

Art. 46 - Detenzione di anfibi e rettili

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti per la tutela delle specie endemiche di anfibi e di rettili e gli obblighi del detentore di un animale.
2. Per quanto riguarda la detenzione degli anfibi:
 - a) le rane acquatiche debbono essere tenute in acquario coperto di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari con adeguato sistema di pulizia dell'acqua (ricambio parziale periodico e/o filtraggio);
 - b) le salamandre e tritoni debbono essere tenuti in acqua-terrario od acquario coperto dotato di zona emersa apposita di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari;
 - c) i parametri luminosi debbono essere adeguati alla specie;
 - d) deve essere previsto un sistema di ossigenazione dell'acqua o tramite innesto di vegetali acquatici o tramite ossigenatori;
3. Per quanto riguarda la detenzione di rettili acquatici:
 - a) debbono essere tenuti in acqua-terrari dotati di adeguato sistema di pompaggio e filtro e provvisti di zona emersa di dimensioni tali da consentire all'animale di spostarsi tra la parte sottoposta alla fonte di luce e di calore ed una parte in ombra.
 - b) In relazione alle esigenze della specie detenuta, deve essere mantenuta la temperatura ottimale di acqua ed ambiente esterno; a zone calde e zone più fresche. I terrari debbono essere provvisti di contenitori per l'acqua e di nascondigli.
4. Per quanto riguarda la detenzione di rettili terrestri:
 - a) Debbono essere detenuti in terrari che garantiscano adeguata temperatura, ventilazione e termoregolazione che permetta al rettile di spostarsi.



TITOLO XI - SANZIONI, VIGILANZA SUL REGOLAMENTO

Art. 47 – Sanzioni

1. Chiunque viola una prescrizione prevista dal presente Regolamento, che non sia già prevista da altra norma di legge, è soggetto ai sensi dell'art 7 bis del T.U.E.L n. 267/2000 al pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, qualora sia necessario - dell'animale che ne è stato oggetto.
3. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.
4. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.
5. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.

Art. 48 - Vigilanza sul regolamento

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, all'ASP 8 settore di Sanità Pubblica Veterinaria, alle Guardie Zoofile Volontarie ed a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di loro competenza.

Art. 49 - Termini di adeguamento delle strutture

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario degli animali, o del detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse o ambulanti alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove esso non sia già diversamente e perentoriamente stabilito si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di accudimento e detenzione degli animali stessi.
2. Sono escluse le strutture quali ambulatori, cliniche veterinarie, ecc.



Modello "A" - Richiesta di Adozione

Io sottoscritto _____ Indirizzo _____
Cap _____ Città _____ Prov. _____ Documento _____
Codice Fiscale n° _____
Reperibilità c/o _____ cell _____
Indirizzo _____ E-mail _____
Libretto sanitario SI Sterilizzato NO

CHIEDO DI ADOTTARE

_____ microchip n° _____
A.S.P. 08 DI SIRACUSA
Prov SR

Si impegna altresì:

A rispettare la libertà dell'animale non chiudendolo mai in luoghi bui privi d'aria o in balconi e terrazzi.

Non dovrà mai essere tenuto a catena. Se tenuto in giardino dovrà essere garantita un'adeguata recinzione che ne impedisca la fuga ed un riparo adeguato anche ai climi invernali.

A provvedere alla custodia dell'animale impedendone il lo smarrimento e/o il furto e a munirlo di idoneo collare fornito di medaglia con inciso il proprio n. di telefono.

A garantire che l'animale non venga utilizzato per scopi d'allevamento, riproduzione, sport venatorio altri scopi illeciti.

A sterilizzare le femmine, se cucciolle all'età di 6/7 mesi, e comunque prima del calore, stessa cosa per le femmine adulte (ENTRO 20 GG DALL'ADOZIONE), anche a scopo di prevenzione tumori, dandone comunicazione all'affidante. Stessa cosa per i maschi.

Ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini ecc.) e le altre cure che il Veterinario riterrà opportune e di segnarli sull'apposito libretto sanitario intestato all'animale. A non cederlo se non previo consenso dell'affidante e avvertendo sempre l'anagrafe canina locale. A informare l'affidante e l'anagrafe canina di ogni eventuale cambio di domicilio o di residenza. A ricontattare l'affidante qualora nel corso dell'affido non gli fosse possibile custodire l'animale affidato. A comunicare senza indugio lo smarrimento/il furto/la fuga o il decesso dell'animale all'affidante e all'anagrafe canina.-

A mostrare l'animale affidato alle persone incaricate dall'affidante nel corso dei controlli saltuari domiciliari. A riconsegnare l'animale all'affidante qualora a suo insindacabile giudizio non risultasse affidato in modo idoneo, senza opporre obiezioni ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile.

Data _____

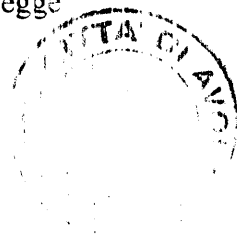
L'affidante

L'affidatario

Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO E CODICE FISCALE

Tel N°



MODELLO B - SCHEDA DI ADOZIONE DEFINITIVA CANI

(da compilare a cura del Responsabile Servizio di Randagismo)

SCHEDA N. _____ DEL _____

PROT. N. _____

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE: RAZZA _____

TAGLIA ☐ PICCOLA ☐ MEDIA ☐ GRANDE - SESSO ☐ MASCHIO ☐
FEMMINA - MANTELLO ☐ CORTO ☐ MEDIO ☐ LUNGO - COLORE _____
_____ - ETÀ' APPROSSIMATIVA ____ N. MICROCHIP _____

SERVIZIO VETERINARIO PRESSO CUI E' STATO DOTATO DI MICROCHIP
STERILIZZAZIONE ☐ SI ☐ NO

Se SI effettuata presso _____

Dichiarazione

Il/La sottoscritto/a Residente in Via/Piazza _____

Comune _____ Provincia _____

Identificato con documento di riconoscimento n. _____ - Rilasciato da
_____ In data _____

In qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in
buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio
_____ - ed a non cederlo se non
previa segnalazione al Servizio di randagismo del Comune di Avola e all'Azienda
Sanitaria Provinciale di Siracusa.

Dichiara di aver preso visione del regolamento per l'adozione definitiva di cani ritrovati
sul territorio comunale o ospiti del rifugio sanitario di Avola o ospiti presso la struttura
del canile convenzionato con il Comune di Avola o in stallo presso _____ e
si impegna a rispettarne le norme.

Responsabile L'Affidatario



**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA AL
Approvazione del Regolamento comunale sulla detenzione e tutela
animali da affezione ed igiene urbana sanitaria.-**

Integrare l'art 21 aggiungendo il seguente

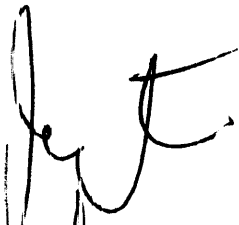
punto 4: L'Amministrazione comunale, può destinare una somma per incentivare la sterilizzazione di cani appartenenti a privati e adottare misure di sgravi fiscali;-

All punto 3 dell'art. 24, dopo le parole " in oggetto ", aggiungere : " e/o gli eventuali sgravi fiscali ";-

Cassare per intero tutta la lettera D dell'art. 24 relativo a " Incentivi per l'adozione "

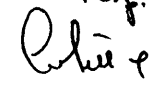
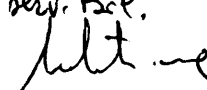
All'art. 41 modificare come segue il punto 3:

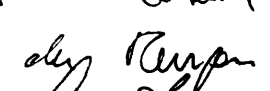
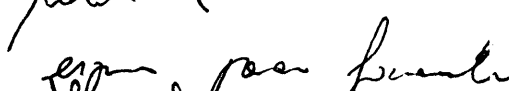
" L'allevamento nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola ed in tutte le varie sottozone deve essere tenuto alla distanza indicata dalla vigente normativa urbanistica "

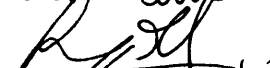
 
Parere favorevole.

a. Emendamenti su Delib. Approv. Reg. Com. Le parole det. tutela out.

M. Resp. serv. Pol.

Anno 30. 09. 2016  

Il collega del Rep.  

30/09/16  

Il sott. fu. esprime favore favore Anno 30-09-2016 

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese settembre alle ore 20.05 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione disciplinata dal comma 4 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale effettuata con precedente delibera n° 63 di pari data:

01) Iacono Salvatore	P	A	:	16) Ambrogio Giuseppe	P	A
02) Tardonato Francesco	P	A	:	17) Coletta Giuseppe	P	A
03) Rossitto Gabriele	P	A	:	18) Cancemi Vincenzo	P	A
04) Caldarella Giuseppe	P	A	:	19) Libro Stefano	P	A
05) Caruso Paolo Corrado	P	A	:	20) Bianca Davide	P	A
06) Pintaldi Sergio	P	A	:	21) Di Rosa Corrado	P	A
07) Dell'Albani Sebastiana	P	A	:	22) Masuzzo Marta Maria	P	A
08) Passarello Sebastiano	P	A	:	23) Forte Danilo	P	A
09) Orlando Antonio	P	A	:	24) Morale Sebastiano	P	A
10) Canonico Corrado	P	A	:	25) D'Amato Giovanni	P	A
11) Amato Salvatore	P	A	:	26) Ragusa Luisa	P	A
12) Murè Michele	P	A	:	27) Bellomo Sebastiano	P	A
13) Midolo Corrado	P	A	:	28) Caruso Paolo	P	A
14) Inturri Sebastiano	P	A	:	29) Falco Stefania	P	A
15) Oliva Corrado	P	A	:	30) Raucea Corrado	P	A

Risultano presenti n° 18 ed assenti n° 12 Consiglieri Comunali

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio comunale Avv. Stefano Libro.

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Sebastiana Cartelli.-

Continuando in seduta pubblica, il Presidente passa alla trattazione del 4° punto posto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento comunale sulla detenzione e tutela animali da affezione ed igiene urbana sanitaria "

Aperta la discussione generale chiede ed ottiene la parola il consigliere **D'Amato Giovanni** il quale dà lettura di un emendamento alla proposta che deposita successivamente al tavolo della Presidenza e che si allega alla presente per farne parte integrante.

Indi, prende la parola il consigliere **Caldarella Giuseppe** che chiede se le sterilizzazioni effettuate tramite l'ASP comportano dei costi aggiuntivi per il nostro Ente.

Risponde l'Assessore al randagismo **Arch. Simona Loreto** il quale chiarisce che le sterilizzazioni effettuate dall'ASP non comportano spese e queste avvengono solo per i cani randagi.

Considerato che l'emendamento proposto dal consigliere D'Amato prevede, fra l'altro, di cassare per intero la lettera D dell'art. 24 relativa a " incentivi per l'adozione " , il consigliere **Amato Salvatore** interviene ritenendo che sia possibile fare una variazione al bilancio di previsione e mantenere quanto proposto dall'ufficio per consentire eventuali adozioni.

A questo punto, il consigliere **Inturri Sebastiano** chiede di effettuare una pausa di cinque minuti che messa ai voti, per alzata e seduta, viene approvata alla unanimità dei n. 18 consiglieri presenti e votanti. Sono le ore 21.00

Alle ore 21.10 alla ripresa dei lavori sono presenti i seguenti n. 16 consiglieri: Iacono - Rossitto - Caldarella - Dell'Albani - Passarello - Inturri - Oliva - Ambrogio - Coletta - Cancemi - Libro - Bianca - Di Rosa - Masuzzo - D'Amato - Ragusa.

In considerazione che c'è la volontà della maggioranza a modificare il regolamento per incentivare le adozioni, il consigliere **Caldarella Giuseppe** chiede un impegno formale a cui risponde l'Assessore **Arch. Simona Loreto** chiarendo che la volontà è quella di valutare con calma la problematica e di valutare eventualmente tutti insieme.

A questo punto, conclusa la discussione generale, il Presidente, acquisiti sull'emendamento presentato dal consigliere D'Amato Giovanni i pareri favorevoli dell'ufficio, del responsabile del servizio finanziario, del collegio dei revisori dei conti, nonché la legittimità del segretario generale, mette ai voti

l'emendamento che mediante votazione palese, per alzata e seduta, viene approvata alla unanimità dei n. 16 consiglieri presenti e votanti.

Infine, il Presidente mette ai voti tutta la proposta comprensiva dell'emendamento come sopra approvato, mediante votazione palese, per alzata e seduta, e la stessa viene approvata alla unanimità dei n. 16 consiglieri presenti e votanti.

Il Consiglio Comunale

Visti gli atti d'ufficio;-

Sentiti gli interventi in aula;

Visto l'emendamento alla proposta;-

Visti i pareri acquisiti

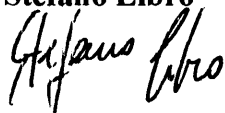
Atteso l'esito delle votazioni;-

Delibera

Di approvare, come approva, il Regolamento comunale sulla detenzione e tutela animali da affezione ed igiene urbana sanitaria.-

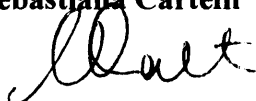
Il Presidente del consiglio comunale

Avv. Stefano Libro



Il Segretario generale

Dott.ssa Sebastiana Cartelli



DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza Municipale ; li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Massimo Gangemi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario CERTIFICA, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale; li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE